



NORMATIVA

PROVVEDIMENTO della SETTIMANA

Incentivo al posticipo e pensione anticipata flessibile: le indicazioni dell'INPS

Con la circolare in commento, condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di **incentivo al posticipo del pensionamento** prevista dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 286 e 287, della Legge n. 197/2022).

In particolare, si tratta della possibilità di rinunciare all'**accredito contributivo** della quota dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di **pensione anticipata flessibile**. Peraltro, la Legge di bilancio ha anche prescritto che le modalità di attuazione di questa possibilità venissero stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; cosa che è accaduta con il decreto 21 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023, successivamente modificato all'articolo 1, comma 5, con comunicazione di errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023.

L'incentivo al posticipo del pensionamento

Dunque, i lavoratori dipendenti, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l'attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all'**Assicurazione generale per l'invalidità**, la **vecchiaia** e i **superstiti (IVS)** o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l'obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile. Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il citato pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima (articolo 1, comma 3, Decreto 21 marzo 2023).

Con riferimento alle domande di rinuncia all'accredito contributivo presentate entro il **31 luglio 2023** da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile con prima decorrenza utile anteriore a questa data, tenendo conto della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo della norma in esame, è riconosciuta la facoltà di chiedere che la rinuncia espliciti effetti a decorrere dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.

Tale facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:

- il datore di lavoro è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
- gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore -



NORMATIVA

che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi.

Facoltà di rinuncia all'accredito contributivo

La facoltà di rinuncia all'accredito contributivo della quota IVS a carico del lavoratore dipendente costituisce il presupposto applicativo dell'incentivo al posticipo del pensionamento. Essa produce effetto esclusivamente in relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, in caso di domanda presentata precedentemente a tale data o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinuncia, se la stessa viene inoltrata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.

In particolare, la facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente **una sola volta** nel corso della vita lavorativa e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta (fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/1984) o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la **pensione di vecchiaia** di cui all'articolo 24, comma 6 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 o per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.

La facoltà di rinuncia, inoltre, ha effetto relativamente a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare il lavoratore - sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà, sia quelli instaurati successivamente a tale data (articolo 1, comma 6, del decreto attuativo). La facoltà di rinuncia è altresì revocabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto attuativo. Poiché la facoltà di rinuncia può essere esercitata **una sola volta** nel corso della vita lavorativa, ne consegue che anche il diritto di revoca a tale facoltà è esercitabile una sola volta nel corso della vita lavorativa.

In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.

I requisiti

Possono accedere all'incentivo in questione, tutti i lavoratori dipendenti, **pubblici e privati**, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore. In particolare, da un punto di vista soggettivo, l'incentivo in oggetto si applica ai lavoratori dipendenti che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

- siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- maturino i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1 del D.L. n. 4/2019;
- non siano titolari di pensione diretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall'articolo 14.1 del D.L. n. 4/2019;
- manchi il perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011 nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali o dell'età anagrafica



NORMATIVA

inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un'unica gestione.

Per effetto di quanto dispone l'articolo 1, comma 3, del decreto attuativo l'obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla **prima decorrenza utile** della pensione anticipata flessibile in caso di presentazione della domanda in data antecedente alla prima decorrenza utile.

Nel caso in cui, invece, alla data del **31 dicembre 2022** risultino soddisfatti i requisiti prescritti per la pensione anticipata flessibile, l'esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al **1° aprile 2023** con riferimento ai lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato e al **1° agosto 2023** per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto della disciplina diversificata in materia di decorrenza del relativo trattamento pensionistico a seconda che il datore di lavoro sia privato o pubblico.

La misura

L'incentivo in oggetto consiste nell'abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore e l'importo dei contributi non versati viene interamente corrisposto al lavoratore, dal datore di lavoro, con la retribuzione. Le somme così erogate, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto attuativo, sono **imponibili** ai fini **fiscali**, ma non ai fini **contributivi**.

Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell'aliquota di finanziamento e di computo di cui all'articolo 1, comma 8, della Legge n. 335/1995 e non incidono sulla retribuzione pensionabile.

Al riguardo, l'INPS precisa che la fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione dell'importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.

Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l'esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall'incentivo, l'aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.

Coordinamento con altri incentivi

Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto attuativo, in caso di riconoscimento di **fiscalizzazione** dei contributi, l'incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua a essere riconosciuta, qualora prevista dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, qualora per il rapporto di lavoro stia trovando applicazione l'**esonero parziale dei contributi IVS** a carico del lavoratore, disciplinato dall'articolo 1, comma 281, della Legge n. 197/2022 e dall'articolo 39 del D.L. n. 48/2023, l'incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell'esonero applicato, così determinando un abbattimento dell'accredito contributivo pari alla sola quota residua rispetto alla quota parte di contribuzione del lavoratore esonerata ad altro titolo. L'incentivo al posticipo del pensionamento, inoltre, risulta applicabile contestualmente alle misure agevolative che operano sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previste dalla legislazione vigente. Considerato il carattere speciale della previsione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto attuativo, secondo la



NORMATIVA

quale, in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l'incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero, ne deriva che, nelle diverse ipotesi in cui, per il rapporto di lavoro sia già previsto un abbattimento totale della quota di contribuzione a carico del lavoratore l'incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione.

Infine, la circolare in commento contiene le modalità di esposizione dei dati nelle sezioni <PosContributiva>, <PosPA> e <PosAgri> del flusso **UniEmens**, le modalità di applicazione per i rapporti di lavoro domestico, oltre che ulteriori condizioni di spettanza e compatibilità.

Riferimenti

INPS, circolare 22 settembre 2023, n. 82



NORMATIVA

PRASSI

Concluso il progetto dell'INPS per ridurre le posizioni assicurative anomale

Con il messaggio in commento, l'INPS ha comunicato che si è concluso il progetto con il quale viene attuato l'intervento per ridurre le anomalie e migliorare la qualità informativa dei flussi **Uniemens**, rendendo più aggiornata e corretta la **posizione assicurativa individuale** dei lavoratori. Si tratta del **Piano di Evoluzione dei Servizi 2023**, mediante il quale l'Istituto ha individuato tra i suoi obiettivi quello di ridurre le anomalie/errori del **conto individuale unificato**, attraverso la loro rilevazione automatica e la loro successiva sistemazione, per poter così perseguire le attività relative alla sistemazione della posizione assicurativa.

Al fine di raggiungere questo obiettivo e accrescere il valore generato per tutti i soggetti contribuenti e i loro intermediari, l'INPS ha previsto l'invio di apposite comunicazioni ai datori di lavoro e agli intermediari delle posizioni anomale rilevate, con lo scopo di sanare tempestivamente i conti individuali con la conseguente regolarità contributiva del soggetto datoriale. Con frequenza periodica, saranno quindi inviate comunicazioni ai datori di lavoro e ai loro intermediari evidenziando i ticket di Cassa Integrazione/Fondi di Solidarietà che hanno generato almeno un'anomalia, non ancora risolta, riguardante competenze precedenti. Le comunicazioni, inviate tramite **posta elettronica certificata** (PEC) al datore di lavoro, conterranno il prospetto delle posizioni di pertinenza e l'elenco dei ticket, corredato da alcune informazioni, tra cui i conteggi sulle anomalie.

Le comunicazioni, inoltre, rimanderanno alla consultazione attiva del "**Cruscotto CIG e Fondi**", facilitando i destinatari della comunicazione nella consultazione dei dettagli, grazie ai dati contenuti negli archivi dell'Istituto. Il Cruscotto fornisce in tempo reale un riepilogo dei datori di lavoro iscritti alle diverse Gestioni previdenziali dell'Istituto, i quali potranno utilizzare le varie funzioni di consultazione previste per verificare:

- il corretto contenuto dei flussi Uniemens relativamente ai parametri di coerenza, calcolo, compatibilità e congruità, nonché lo stato delle denunce individuali con l'evidenza delle eventuali anomalie e la spiegazione degli errori riscontrati;
- il montante generato per ciascuna autorizzazione e il contributo addizionale calcolato, nonché i termini di scadenza e decadenza;
- il valore del contributo ordinario risultante dalle dichiarazioni Uniemens relative ai soggetti datoriali afferenti ai Fondi di solidarietà.

Analoga comunicazione sarà inviata agli intermediari, con il prospetto delle posizioni per le quali risultano delegati.

Come ulteriore misura proattiva nei confronti del datore di lavoro, nel "**Cassetto Previdenziale del contribuente**" è presente la funzionalità "**Evidenze CIG**", che consente di monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni CIG gestite con il sistema dei ticket, nonché agevolare la visualizzazione di errori che potrebbero determinare differenze di importi conguagliati comunicati con nota di rettifica. Questa funzionalità fornisce l'elenco, per posizione assicurativa, di tutte le evidenze CIG con ticket.

Riferimenti

INPS, messaggio 28 settembre 2023, n. 3396

Riproduzione riservata © TeleConsul Editore SpA

NORMATIVA

Definizione e pagamento delle domande di Supporto per la Formazione e il Lavoro

L'INPS torna a occuparsi del Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL) descrivendo il processo di definizione delle domande. Le domande che superano positivamente la prima istruttoria risultano nello stato "**Verificata salvo ulteriori controlli**" sia nella procedura internet della domanda Supporto Formazione e Lavoro che nel Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL): nel messaggio in commento vengono poi illustrati i passaggi successivi a tale stato.

I richiedenti il SFL che non hanno effettuato l'accesso al SIISL o, pur avendolo fatto, **non hanno** compilato e sottoscritto il **Patto di Attivazione Digitale**, all'esito positivo dell'istruttoria, affinché la domanda passi in stato "Accolta salvo ulteriori controlli" dovranno:

- accedere al portale Sistema Informativo di Inclusione Sociale e lavorativa – SIISL e confermare la propria iscrizione;
- compilare il proprio curriculum vitae;
- compilare e sottoscrivere il Patto di attivazione Digitale (PAD) all'interno del quale è prevista la "dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID)" e l'indicazione di minimo 3 agenzie autorizzate all'attività di intermediazione.

Per ottenere il riconoscimento del beneficio economico, il richiedente SFL che **abbia un Patto di servizio sottoscritto, ma non abbia un corso di formazione** o altra iniziativa di politica attiva **dovrà individuare un corso** cui iscriversi o altra attività e potrà quindi ricevere il pagamento del beneficio economico previsto di **350 euro mensili**, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, a decorrere dalla data di inizio della partecipazione al corso o altra attività e per la durata dell'effettiva partecipazione.

Nel diverso caso in cui il richiedente **non abbia** un Patto di servizio personalizzato sottoscritto, lo stesso verrà **convocato** dai Centri per l'impiego (CPI) per la sua sottoscrizione, dovrà individuare un corso o un percorso formativo o altra iniziativa di attivazione lavorativa e avrà diritto all'erogazione dell'indennità pari a 350 euro mensili a decorrere dalla **data di inizio** della partecipazione al corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa e per la **durata dell'effettiva partecipazione**.

L'interessato è tenuto a dare conferma della partecipazione a tali misure, anche telematicamente, **ogni 90 giorni** ai Servizi competenti. In mancanza di tale comunicazione, su segnalazione degli stessi Servizi, il beneficio potrà essere **sospeso**.

Le domande acquisite e che non risultano nello stato "Verificata" sono sottoposte a un supplemento istruttorio e saranno visualizzate all'interno della procedura nello stato "Sospesa per **supplemento istruttorio**". Al passaggio del mouse sopra lo stato della domanda (che reca l'indicazione "i"), sarà possibile visionare i requisiti (o categorie di requisiti) in fase di accertamento.

I pagamenti dell'indennità saranno effettuati alle seguenti scadenze:

- **dal 27 dello stesso mese**, per le domande pervenute entro il 15 del mese che soddisfano le condizioni sopra riportate alla stessa data;
- **dal 15 del mese successivo**, per le domande pervenute nel corso del mese che maturano le condizioni dopo il 15, ma entro lo stesso mese.

Riferimenti

INPS, messaggio 27 settembre 2023, n. 3379